



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Telefono 0746 - 80420

Fax 0746 - 80411

www.comune.accumoli.ri.it - mail: comune@comune.accumoli.ri.it - pec: comune.accumoli@pec.it

Area I - AREA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 07 del 11/12/2018

OGGETTO	Ordinanza Ingiunzione di pagamento del S.P.V. n.2/1 (15/01/2014) del Registro del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT).	
	TRASGRESSORE	Sig. _____ residente in _____
	OBBLICATA IN SOLIDO	Se le Legale _____ Partita IVA: _____

IL RESPONSABILE dell'AREA I

PREMESSO

che in data 29 Novembre 2013, personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT) accedeva presso _____ sito in _____ di effettuare una verifica sulle condizioni igienico sanitarie stabilite dalle normative vigenti;

che alla verifica di cui sopra, ha presenziato nella sua qualità di Amministratore pro tempore di _____

che a seguito di tale accertamento, in data 15/01/2014 il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT) procedeva alla redazione del "verbale di accertamento di illecito amministrativo" n.2/1, "... in relazione alla violazione prevista dall'art.4 del Regolamento CE n.852 del 29/04/2004..." come sanzionato dall'art.6, comma 5, del Decreto Legislativo 06/11/2007, n.193;

che la notifica del verbale di contestazione di illecito amministrativo in epigrafe, è stata effettuata in data 20/01/2014, direttamente dal personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT) nei confronti di _____

_____ nella sua qualità di Amministratore pro tempore

che in base ai dati testualmente riportati nel verbale di contestazione venivano accertate alcune anomalie/criticità inerenti il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie per alcuni locali aziendali;

che il sig. _____ amministratore pro tempore _____ identificato come trasgressore ai fini della violazione amministrativa contestata, non si è avvalso della facoltà di procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, come calcolata dall'organo accertatore nel verbale di contestazione notificatogli;

che il sig. _____ quale Amministratore pro tempore _____ in merito all'addebito ricevuto non ha presentato entro il termine di 30 gg. dalla notifica del verbale di contestazione né memorie né scritti difensivi;

che il sig. _____ quale Amministratore pro tempore _____ il 4 Aprile 2014 trasmetteva a mezzo fax al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT), una richiesta di applicazione della sanzione al minimo editale indirizzata al Sindaco del Comune di Accumoli datata 22/01/2014;

che con propria nota del 20/05/2014 (Prot. n.3611), il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo presentava al Sindaco del Comune di Accumoli (Prot. Com.le n.2003/2014), relativamente al sommario processo verbale di cui trattasi, il "Rapporto all'Autorità competente ex art.17 Legge 24 Novembre 1981, n.689", al quale allegava la richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale, erroneamente trasmessa dal trasgressore all'organo accertatore;

che il tragico sisma dell'agosto 2016 devastava la sede del Comune di Accumoli, determinando la distruzione pressoché totale dell'intero archivio dell'Amministrazione;

che solo a seguito del successivo ritrovamento della documentazione inerente la violazione in oggetto, il Responsabile del Servizio, poteva dare seguito alle procedure amministrative previste dalle norme;

che a seguito di verifica effettuata presso la C.C.I.A.A. l'Amministrazione constatava che ad oggi l'Amministratore Unico:

CONSIDERATO

che relativamente alla violazione contestata il sig. _____ quale Amministratore pro tempore di _____ all'epoca dei fatti, non si è avvalso del pagamento misura ridotta, non ha presentato nei tempi e nei modi prescritti dalla legge né memorie, né scritti difensivi né richieste di audizione personale, ma con la nota erroneamente trasmessa all'organo accertatore si è limitato a richiedere l'applicazione della sanzione al minimo edittale giustificando tale richiesta con motivazioni di tipo economico riferite alla gestione finanziaria dell'azienda;

RILEVATO

che nessuna contestazione è stata mossa all'accertamento effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Viterbo (VT), avendo il trasgressore al contrario chiesto esclusivamente l'applicazione del minimo edittale, con ciò interrompendo i termini di prescrizione e riconoscendo la propria responsabilità in ordine all'addebito contestato all'azienda.

VISTO

il Decreto Sindacale n.01 del 02/01/2018 di nomina della Dott.ssa Sara GIAMPIETRI, quale responsabile dell'Area Amministrativa (Area I);

il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n.152 avente ad oggetto: "*Norme in materia ambientale*";

la Legge Regionale del Lazio n.30 del 05 Luglio 1994, avente ad oggetto: "*Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale*".

la Legge n.689 del 24/11/1981, avente ad oggetto: "*Modifiche al sistema penale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

gli artt. 48 e 49 del Decreto Legge n.189/2016, come convertito in Legge n.229/2016 in punto di sospensione dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017.

Stante quanto esposto:

ritenute le premesse, i rilievi e le considerazioni sopra indicate parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da intendersi in questa motivazione integralmente richiamati e trascritti:

ritenuta la fondatezza dell'addebito, siccome contestato dall'accertatore e siccome riconosciuto implicitamente dal trasgressore con richiesta di applicazione del minimo edittale.

ritenuto il trasgressore, _____ responsabile per il fatto ascritto e con _____ in solido passibile di sanzione amministrativa per le richiamate motivazioni;

considerate le circostanze nelle quali si è verificato il fatto e le particolari condizioni generate dal Sisma del 2016 e in accoglimento della richiesta di applicazione del minimo edittale della sanzione, quantificata in complessivi €

500,00 (cinquecento/00) la somma dovuta dal _____ trasgressore, c.f.

_____ residente in _____ obbligato in solido con la _____ con Sede Legale a _____

ORDINA

al sig. _____ c.l. _____ residente in _____
trasgressore e alla _____ con sede legale a _____

quale obbligato in solido di pagare l'importo della sanzione amministrativa come di seguito calcolata:

DETTAGLIO	
Sanzione Amministrativa	€ 500,00
Maggiorazione per ritardo pagamento	€ 0
Spese di riferimento: Notifica Atto Improbatorio	€ 0
Spese di procedimento: Notifica Amministrativa Amministrativa	€ 0
TOTALE Complessivo da versare	€ 500,00

INGIUNGE

al sig. _____ residente in _____
quale trasgressore e _____ con Sede Legale _____

obbligato in solido al pagamento della sanzione, di pagare la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione contestata, **entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione del presente atto**, secondo le seguenti modalità:

- € 500,00 (cinquecento/00) in un'unica soluzione, mediante versamento su C.C.P. n. 14979025 intestato al Comune di Accumoli – Servizio Tesoreria – Via Salvatore Tommasi n.44 CAP 02011, oppure mediante Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Accumoli c/o Agenzia INTESA S. PAOLO - Corso Umbero I, n.54 02012 AMATRICE (RI) Codice IBAN IT83 E0306914601100000046108, riportando nella causale il numero della presente ordinanza, l'ente emittente e il numero del S.P.V. di riferimento.

Ai sensi dell'art.10 (Titolarità dei Proventi) della Legge Regionale del Lazio n.30 del 05/07/1994, commi 2 e 3 e ss.ii.mm., il Comune di Accumoli provvederà a trasferire alla REGIONE LAZIO, una quota pari al 50% della sanzione riscossa al netto delle spese di procedimento e notifica.

Dei prescritti pagamenti dovrà essere data tempestiva notizia all'Area Amministrativa del Comune di Accumoli, oggi presso il Centro Operativo Comunale sito in Accumoli – SS4 SALARIA km 141+600 (già Via Salvatore Tommasi 44) attraverso la presentazione dell'apposita ricevuta, **entro e non oltre gg.7 (sette) dalla data di effettuazione del pagamento**, con preavviso che in caso contrario si provvederà alla iscrizione a Ruolo del provvedimento. Per tale scopo, è prevista la consegna cartacea della ricevuta, ovvero la spedizione di copia mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.accumoli@pec.it.

AVVERTE

che in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore o di uno di essi, estingue l'obbligazione nei confronti di tutti i soggetti interessati;

che per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate, attestate mediante adeguata documentazione, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art.26 della L. n.689/1981) e che la somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi previsti dalla Legge; sull'eventuale accoglimento di tale istanza, si pronuncerà il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, tenuto conto delle motivazioni e della documentazione presentata;

che in caso di mancato pagamento, si procederà secondo il disposto di cui all'art.27 della Legge n.689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

che il pagamento in misura inferiore rispetto alle somme ingiunte, non estingue la sanzione amministrativa e che le restanti somme saranno iscritte a ruolo secondo le disposizioni di legge;

che il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO, individuato ai sensi dell'art.5 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990, è il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Accumoli;

che avverso il presente provvedimento, gli interessati, nei tempi e nei modi previsti dalle norme, possono proporre opposizione presso il Giudice di Pace di Rieti, entro e non oltre il termine di gg.30 (trenta) dalla data di notificazione della presente ordinanza.

